



Allegato "B" al Rep. n. 16.035/10.602

STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A.".

ARTICOLO 2 – SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*;
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;
- f) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;
- g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di *roulottes*, *campers* e *campeggi* in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;
- h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;



- i) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Capitale – Azioni – Strumenti Finanziari – Identificazione degli azionisti – Opa Endosocietaria – Versamenti – Recesso

ARTICOLO 5 – CAPITALE

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

5.2.- L'assemblea dei soci, in data 19 giugno 2018, con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e pertanto:
 - 1) da collocarsi, per una prima tranche, di massimi nominali euro 227.272,80 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728 (duemilioniduecentosettantaduemilasettecentoventotto) azioni, presso: (i) investitori qualificati italiani e/o investitori professionali esteri (con esclusione



di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità); e/o (ii) investitori non qualificati, fermo restando che, con riferimento a questi ultimi, l'offerta sarà collocata in misura inferiore all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), in modo tale da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter lett. c) del Regolamento Emittenti, entro il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., del 31 dicembre 2018, ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto; e

- 2) da riservarsi, per una seconda tranche, di massimi nominali euro 22.727,20 (ventiduemilasettecentoventisette virgola venti), da eseguire mediante emissione di massime n. 227.272 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue) azioni, all'attribuzione delle *bonus shares* a favore dei sottoscrittori di azioni della prima tranche che abbiano sottoscritto le azioni di nuova emissione prima della data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, e che: (a) abbiano detenuto tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni; e (b) abbiano comunicato alla Società, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di cui alla lettera (a), di volersi avvalere dell'incentivo in parola;
- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali Euro 277.272,80 (duecentosettantasettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.772.728 (duemilionsettecentosettantaduemilasettecentoventotto) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, riservate esclusivamente all'esercizio dei *warrant*, ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento *warrant*, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.

ARTICOLO 6 – AZIONI

6.1- Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.5.- Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("AIM



Italia"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.6.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

6.8.- Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 – STRUMENTI FINANZIARI

7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.2.- La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

7.3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 – IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

8.1.- La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la



comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

8.3.- La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

8.4.- La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 – OPA ENDOSOCIETRIA

9.1.- A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le “**Norme TUF**”).

9.2.- L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

9.3.- L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.



9.4.- La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 9 dello Statuto.

9.5.- L'atte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

9.6.- Resta inteso che le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

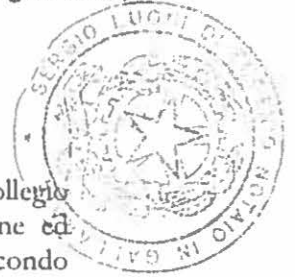
9.7.- Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

9.8.- Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

9.9.- L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare – determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile – rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

9.10.- Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

9.11.- I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana



provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.12.- Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

9.13.- Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

ARTICOLO 10 – VERSAMENTI

10.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

10.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 – RECESSO

11.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 11.2.

11.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III Assemblea

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE

12.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.



12.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

12.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole240re", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

12.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 13 – INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

13.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 12.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

13.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.3.- I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 14 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

14.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblies e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

14.2.- L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che



siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

15.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 16 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

16.1.- Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

16.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 16.4.

16.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo



restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.

16.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

16.6.- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

16.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV **Consiglio di Amministrazione**

ARTICOLO 17 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

17.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

17.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 17.4 per il deposito della lista.

17.4.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le



dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

17.5.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

17.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.7.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

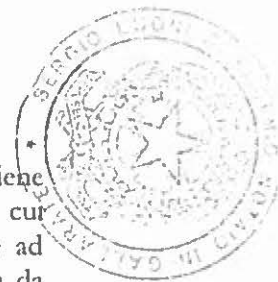
- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

17.8.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

17.9.- Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 17.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede – sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dall'Articolo 17.2 del presente statuto – l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

17.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 17.2 del presente Statuto.

17.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati



tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18 – REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1.- L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 19 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

19.1.- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

ARTICOLO 20 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

20.2.- Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

20.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.



20.4.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

20.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 21 – QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI

21.1.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 22 – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 23 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

23.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 24 – DELEGHE

24.1.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le



modalità previste al precedente art. 20.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25 – FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

25.1.- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

25.2.- I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26 – COMPENSI

26.1.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

26.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

26.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Collegio Sindacale – Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 27 – COLLEGIO SINDACALE

27.1.- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.



27.2.- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28 – NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

28.1.- La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

28.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

28.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

28.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

28.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

28.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure



indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

28.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

28.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

28.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

28.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

28.12.- La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

28.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

ARTICOLO 29 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

29.1.- La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

29.2.- L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI Bilanci – Utili



ARTICOLO 30 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

30.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31 – DIVIDENDI

31.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

31.2.- Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione della società

ARTICOLO 32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

32.1.- La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

32.2.- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

32.3.- Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Firmato: Nicola De Biase

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)